SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 dicembre 2012, n. **219**.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di filiazione

1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 74 *(Parentela)*. — La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».

2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;

b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-*bis* e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;

e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».

3. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 251 *(Autorizzazione al riconoscimento)*. — Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni».

4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».

5. L'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 276 *(Legittimazione passiva)*. — La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse».

6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».

7. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 315 *(Stato giuridico della filiazione)*. — Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente: «Art. 315-*bis (Diritti e doveri del figlio)*. — Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente: «Art. 448-*bis (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli)*. — Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».

10. È abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.

11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».

Art. 2.

Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai princìpi di cui agli articoli 315 e 315-*bis* del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:

1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;

2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternità»;

3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;

4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;

5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;

6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;

7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»;

8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali;

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:

1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;

2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;

g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale;

i) disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;

m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;

n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;

p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

Art. 3.

Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 38. — Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile

1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: «Art. 35 *(Nome)*. — 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.

2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2519):

Presentato dall'On. Alessandra Mussolini ed altri il 17 giugno 2009.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 luglio 2009 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 gennaio 2010; il 4, 9, 11, 16 e 23 febbraio 2010; il 10 giugno 2010; il 2 e 8 febbraio 2011; il 3 e 8 marzo 2011; il 18 maggio 2011; il 15, 21, 22 e 23 giugno 2011.

Esaminato in Aula il 28 e 29 giugno 2011 e approvato, il 30 giugno 2011, in un testo unificato con gli atti n. 3184 (On. Rosy Bindi ed altri), n. 3247 (On. Federico Palomba e On. Antonio Borghesi), n. 3516 (On. Cinzia Capano e On. Donatella Ferranti), n. 3915 Governo (On. Silvio Berlusconi), n. 4007 (On. Paola Binetti ed altri), n. 4054 (On. Siegfried Brugger e On. Karl Zeller).

Senato della Repubblica (atto n. 2805)*:*

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 13, 14 e 21 marzo 2012; il 3 e 16 maggio 2012.

Esaminato in aula l'8 e 15 maggio 2012 e approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.

Camera dei deputati (atti nn. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 20 giugno 2012; l'11 e 25 luglio 2012; il 3 e 10 ottobre 2012; il 22 novembre 2012.

Esaminato in Aula il 26 novembre 2012 e approvato il 27 novembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 250 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 250. Riconoscimento.

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i *quattordici anni* non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i *quattordici anni* non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis *e al suo cognome ai sensi dell'art. 262.*

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età , *salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.*».

Si riporta il testo dell'art. 258 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 258. Effetti del riconoscimento.

Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 30 della Costituzione:

«Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.».

Si riporta il testo dell'art. 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile:

«Art. 235. Disconoscimento di paternità.

L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

2. – 3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 253 del codice civile:

«Art. 253. Inammissibilità del riconoscimento.

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.».

Si riporta il testo degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile:

«Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento.

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.»

«Art. 264. Impugnazione da parte del riconosciuto.

Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.»

«Art. 273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.».

— Si riporta il testo dell'art. 533 del codice civile:

«Art. 533. Nozione.

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.».

— Si riporta il testo degli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato):

«Art. 33. Filiazione.

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.

2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.

3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.»

«Art. 34. Legittimazione.

1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.

2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.»

«Art. 35.Riconoscimento di figlio naturale.

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.

2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.

3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.»

«Art. 39. apporto fra adottato e famiglia adottiva.

1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.».

La legge 4 maggio 1983, n. 184 reca: «Diritto del minore ad una famiglia.».

Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 reca: «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio):

«Art. 8.

(In vigore dal 12 marzo 1987)

1. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6 .

5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 737 del codice di procedura civile:

«Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento.

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17.Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

(*Omissis*).».

Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 reca: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127».

12G0242

LEGGE 11 dicembre 2012, n. **220**.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. — *(Parti comuni dell'edificio).* — Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-*bis*. — *(Ambito di applicabilità).* — Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

Art. 1117-*ter*. — *(Modificazioni delle destinazioni d'uso).* — Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Art. 1117-*quater*. — *(Tutela delle destinazioni d'uso).* — In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136».

Art. 3.

1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. — *(Diritti dei partecipanti sulle parti comuni).* — Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».

Art. 5.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».

Art. 6.

1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122. — *(Opere su parti di proprietà o uso individuale).* — Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-*bis*. — *(Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili).* — Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

Art. 1122-*ter*. — *(Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni).* — Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».

Art. 8.

1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».

Art. 9.

1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. — *(Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore).* — Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.

L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.

L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica».

Art. 10.

1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. — *(Attribuzioni dell'amministratore).* — L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-*bis* e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 1130-*bis*. — *(Rendiconto condominiale).* — Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

Art. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130».

Art. 13.

1. L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. — *(Gestione di iniziativa individuale).* — Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente».

2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».

Art. 14.

1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. — *(Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni).* — L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-*quater*, 1120, secondo comma, 1122-*ter* nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-*bis*, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore».

Art. 15.

1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. — *(Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea).* — Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-*octies*, sesto comma, del codice di procedura civile».

Art. 16.

1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Art. 17.

1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».

Art. 18.

1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. — Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».

Art. 19.

1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 64. — Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione».

Art. 20.

1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».

Art. 21.

1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. — Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

Nei casi di cui all'articolo 1117-*bis* del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.

Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale».

Art. 22.

1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. — Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzio-

nale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».

Art. 23.

1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. — I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali».

Art. 24.

1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 70. — Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».

Art. 25.

1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:

«Art. 71-*bis*. — Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere *f)* e *g)* del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere *f)* e *g)* del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

Art. 71-*ter*. — Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Art. 71-*quater* — Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare».

Art. 26.

1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente:

«Art. 155-*bis*. — L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-*bis*, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice».

Art. 27.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

Art. 28.

1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».

2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

Art. 29.

1. All'articolo 2-*bis*, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

Art. 30.

1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.

Art. 31.

1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».

Art. 32.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 71):

Presentato dal sen. GIOVANNI LEGNINI ed altri, il 29 aprile 2008.

Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 24 settembre 2008, con pareri delle Commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il 12 novembre 2008; il 21 aprile 2009; il 29 luglio 2009; il 2 e 24 febbraio 2010; l'8 giugno 2010; il 13 e 21 luglio 2010; il 2 agosto 2010; il 28 settembre 2010; il 5 ottobre 2010 e il 17 novembre 2010.

Esaminato in Aula il 19 e 25 gennaio 2011 e approvato il 26 gennaio 2011 in un testo unificato con gli atti n. 355 (sen. ANDREA PASTORE ed altri), n. 399 (sen. FRANCO MUGNAI), n. 1119 (sen. VALERIO CARRARA ed altri) e n. 1283 (sen. GIUSEPPE VALENTINO).

Camera dei deputati (atto n. 4041):

Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 31 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e X.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l'8 marzo 2011; il 5 aprile 2011; il 12 gennaio 2012; il 29 febbraio 2012; il 23 maggio 2012; il 14, 19 e 20 giugno 2012; il 5, 11 e 12 luglio 2012; il 2 agosto 2012; il 6, 12 e 13 settembre 2012.

Esaminato in Aula il 17 e 26 settembre 2012 e approvato, con modificazioni, il 27 settembre 2012.

Senato della Repubblica (atti nn. 71 - 355 - 399 - 1119 - 1283-B):

Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante, il 28 settembre 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 23 ottobre 2012 e il 13 novembre 2012 e approvato il 20 novembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 1119 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 1119. *Indivisibilità.*

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino *e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.*".

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 1120 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 1120. *Innovazioni.*

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.".

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'articolo 1124 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 1124. *Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.*

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.".

Note all'art. 12:

Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 1131. *Rappresentanza.*

Nei limiti delle attribuzioni stabilite *dall'articolo 1130* o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

(*Omissis*).".

Note all'art. 16:

Si riporta il testo dell'articolo 1138 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 1138. *Regolamento di condominio.*

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.".

Note all'art. 17:

Si riporta il testo del numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 2659. *Nota di trascrizione.*

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e

delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. *Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale.*

(*Omissis*).".

Note all'art. 20:

Si riporta il testo del terzo comma, dell'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 66.

(*Omissis*).

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo volgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.".

Note all'art. 27:

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.), come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, *con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.*

(*Omissis*).".

Note all'art. 28:

Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 2 e 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 26. *Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.*

(*Omissis*).

2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza *degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio*.

(*Omissis*).

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, *l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile*.

(*Omissis*).".

Note all'art. 29:

Si riporta il testo dell'articolo 2-*bis*, comma 13, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.), come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 2-*bis*. *Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri.*

(*Omissis*).

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica *l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice*. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

(*Omissis*).".

Note all'art. 30:

Si riporta il testo dell'articolo 111, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.):

"Art. 111. *Ordine di distribuzione delle somme.*

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).".

Note all'art. 31:

Si riporta il testo dell'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 23. *Foro per le cause tra soci e tra condomini.*

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini*, ovvero tra condomini e condominio,* il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

(*Omissis*).".

12G0241

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2012.

Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping).

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modificazioni (di seguito «Testo Unico»), in particolare, gli articoli 3 e 31 concernenti rispettivamente, l'autorizzazione per il Ministro dell'Economia e delle Finanze all'emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità, e l'organizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed, in particolare, l'art. 61, comma 10, il quale prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Banca d'Italia e CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, «Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato», ed in particolare l'art. 3, il quale disciplina l'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari;

Visti, altresì, gli articoli 11, 24, 25, 26, 27 e 80 del citato Testo Unico recanti la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro del 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti, altresì, gli articoli 53 e 54 del ripetuto Testo Unico, recanti aspetti connessi alle modalità di applicazione delle norme di ridenominazione in euro dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto «Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità («Trattato MES»), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del Trattato MES, con il quale si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, siano incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione, con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva che garantiscano un impatto giuridico identico;

Considerata l'opportunità, al fine di sviluppare il mercato dei titoli di Stato, di favorire la negoziazione in forma separata dei titoli del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende:

per «separazione» l'operazione di separazione, dal mantello del titolo, delle componenti cedolari e, nel caso dei titoli indicizzati all'inflazione, della componente indicizzata all'inflazione;

per «mantello» il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari; per i titoli indicizzati all'inflazione, per "mantello" si intende il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari e al netto della componente indicizzata all'inflazione;

per «componenti cedolari» le cedole rappresentative degli interessi pagabili sul titolo;

per «indicizzata all'inflazione» la parte del valore di rimborso dei titoli indicizzati all'inflazione dovuta all'inflazione maturata dalla data di godimento alla data di scadenza del titolo; in caso di deflazione essa ha valore nullo;

per «ricostituzione del titolo» l'operazione di riunione del mantello con le componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli; per i titoli indicizzati all'inflazione la ricostituzione del titolo prevede anche la riunione della componente indicizzata all'inflazione.

Nel caso di titoli legati all'inflazione, si intende:

per «inflazione di riferimento» si intende il livello dell'indice dei prezzi al consumo di riferimento, applicabile a una certa data, calcolato ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione;

per «coefficiente di rettifica» si intende il rapporto tra 100 e l'inflazione di riferimento alla data di godimento originaria del titolo;

per «tasso reale annuo» si intende il tasso cedolare base annuo, definito ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione.

Art. 2.
Oggetto delle operazioni

1. Le operazioni di separazione di cui al presente decreto possono avere per oggetto titoli di Stato a tasso fisso, ovvero indicizzati all'inflazione, non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.

2. L'operazione di ricostituzione di cui al presente decreto può essere effettuata sui titoli di Stato che sono stati oggetto delle operazioni di separazione di cui al comma 1.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

4. Con i singoli decreti di emissione dei titoli di Stato viene autorizzata l'operazione di separazione di cui al presente decreto e, per ciascuna di esse, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione è effettuabile nonché l'ammontare complessivo del capitale nominale in circolazione che può formarne oggetto.

Art. 3.

Modalità delle operazioni

1. Le operazioni di separazione e ricostituzione di cui al presente decreto hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.

2. Ciascuna operazione di separazione e ricostituzione di cui al presente decreto è ammessa per un importo nominale pari o multiplo di 1.000.000 Euro.

Art. 4.

Caratteristiche dei titoli

1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui al presente decreto rappresenta un autonomo titolo di Stato, qualificabile come zero coupon, e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.

2. Per ciascun titolo di cui al comma precedente, il prezzo di emissione si intende pari al prezzo di acquisto, mentre per data di emissione si intende la data di acquisto. Nel caso di più acquisti operati dal medesimo soggetto sullo stesso titolo si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto e come prezzo di acquisto il prezzo medio ponderato di acquisto. L'interesse su tali titolo è dato dalla differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di acquisto. La maturazione avviene in regime di capitalizzazione composta.

3. Per i titoli di Stato a tasso fisso, le componenti cedolari ed il mantello, originati dalla separazione dello stesso titolo o di titoli diversi, aventi la medesima scadenza, sono tra loro fungibili. Per i titoli indicizzati all'inflazione è ammessa la fungibilità delle sole componenti cedolari, che si ottiene dividendo per due il tasso reale annuo del titolo da cui sono originate e moltiplicando il risultato per il prodotto tra il coefficiente di rettifica e l'importo nominale minimo di cui all'art. 3 comma 2; l'importo così determinato è arrotondato alla decima cifra decimale ed è definito «valore aggiustato» della componente cedolare. Per un dato importo nominale oggetto della separazione, il valore aggiustato delle componenti cedolari è determinato arrotondando alla seconda cifra decimale il prodotto tra il "valore aggiustato" di cui sopra e l'importo nominale separato diviso per 1.000.000.

4. Le componenti cedolari dei titoli indicizzati all'inflazione non sono fungibili con le componenti cedolari ed il mantello dei titoli a tasso fisso.

5. Le componenti cedolari ed il mantello di titoli emessi con clausole di azione collettiva di cui al Trattato MES, citato nelle premesse, non sono fungibili con le componenti cedolari ed il mantello di titoli non emessi con tali clausole.

6. Per i titoli indicizzati all'inflazione, il pagamento a scadenza è determinato:

(i) nel caso di componenti cedolari, moltiplicando l'importo (valore) nominale della componente cedolare per l'inflazione di riferimento alla data di scadenza e dividendo il risultato per 100;

(ii) nel caso della componente indicizzata all'inflazione, sottraendo 1 dal coefficiente di indicizzazione alla data di scadenza e moltiplicando il risultato per l'importo nominale della componente indicizzata. Qualora il valore del coefficiente di indicizzazione relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, detto pagamento risulterà nullo.

7. Il taglio minimo dei titoli risultanti dall'operazione di separazione è pari a un centesimo di euro.

8. La convenzione da utilizzare per il calcolo dei ratei di interesse per i titoli originati dalle operazioni di separazione di cui al presente decreto è giorni effettivi/giorni effettivi.

Art. 5.

Lotti minimi di negoziazione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto ministeriale 216/2009, le sedi di negoziazione all'ingrosso prevedono lotti minimi di contrattazione adeguati alle caratteristiche di questa tipologia di titoli.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2007, n. 127167, «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato». Le procedure operative e contabili inerenti le innovazioni introdotte con il presente decreto, in particolare quella di cui all'art. 4 comma 3, che introduce la fungibilità tra componenti cedolari e mantello per i titoli a tasso fisso, sono affidate alla società incaricata del servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato, cui è demandata anche la gestione della transizione per le componenti separate (cedole e mantello) in circolazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto si applica a tutti i BTP nominali ammissibili alle attività di separazione e ricostituzione (c.d. *coupon stripping*) di cui all'art. 2 del presente decreto e ai BTP indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco (BTP€i). Ove non sia espressamente previsto nei decreti di emissione dei BTP€i in circolazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le operazioni di separazione hanno ad oggetto il mantello, le componenti cedolari e la componente indicizzata all'inflazione e per ciascun titolo l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di operazioni di *coupon stripping* non può superare il 50% del capitale nominale circolante. Infine, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per quanto attiene agli importi minimi delle richieste di separazione e ricostituzione, e di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, per quanto attiene agli importi unitari delle singole componenti, si applicano a tutti i BTP€i e i BTP nominali ammissibili all'attività di *coupon stripping* in circolazione, anche in deroga ai rispettivi decreti di emissione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A13163

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2012.

Modifica del testo dell'etichetta relativamente all'intervallo di sicurezza su patata a 30 giorni, dei prodotti fitosanitari «EMME H 60 WG» e «PATAGERM».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari elencati nel presente dispositivo, contenenti la sostanza attiva idrazide maleica, a nome dell'impresa Agrico S.r.l., con sede legale in viale Masini n. 22 - Bologna;

Considerato che, i prodotti fitosanitari in questione riportano, in paragrafi diversi, delle etichette, un intervallo di sicurezza per la coltura patata non uniformi;

Considerato che, gli stessi prodotti fitosanitari sono stati ri-registrati alla luce dei principi uniformi, sulla base del fascicolo conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, i cui studi depongono per un intervallo di sicurezza su patata pari a trenta giorni;

Ritenuto di modificare le etichette di cui trattasi uniformando l'intervallo di sicurezza su patata a trenta giorni;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta relativamente all'intervallo di sicurezza su patata a trenta giorni, dei prodotti fitosanitari elencati nella seguente tabella, registrati con decreti ai numeri e alle date ivi riportati a nome dell'impresa Agrico S.r.l., con sede legale in viale Masini n. 22 - Bologna, preparati negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzati:

NUMERO REGISTRAZIONE	PRODOTTO FITOSANITARIO	DATA AUTORIZZAZIONE	SOSTANZA ATTIVA
10931	EMME H 60 WG	17 maggio 2001	Idrazide maleica
15301	PATAGERM	13 febbraio 2012	Idrazide maleica

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile delle etichette con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

EMME-H 60 WS

Fitoregolatore ad azione sistemica per il controllo dei germogli ascellari del tabacco e dei germogli di patata, cipolla e aglio

Tipo di formulazione: Polvere solubile
Partita No:

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
- IDRAZIDE MALEICA PURA g 60 (come sale di potassio g. 80)
(contenente meno di 1 mg/kg di IDRAZINA)

- Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

AGRICO srl - viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA – Telefono 051254132
Stabilimento produttore: DREXEL CHEMICAL COMPANY, MEMPHIS, TN, USA
Contenuto: 2 kg (2 sacchetti idrosolubili da 1kg)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10931 del 17/05/2001
Partita n.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: Attivo per azione sistemica, inibisce la divisione cellulare. Nel tabacco, impedisce selettivamente lo sviluppo dei germogli ascellari. Nella patata, cipolla e aglio inibisce la germinazione durante la conservazione in magazzino.
Colture trattate: Tabacco, Patata, Cipolla ed Aglio.
Concentrazioni e dosi d'impiego: TABACCO, s'impiega alla dose di 4-5 kg di prodotto per ettaro diluito in circa 500 litri d'acqua. La dose inferiore si usa sui tabacchi di varietà chiara, la più alta sulle varietà scure.
PATATA, s'impiega alla dose di 5 kg di prodotto per ettaro diluito in 400-600 litri d'acqua.
CIPOLLA, s'impiega alla dose di 3- 3,75 kg di prodotto per ettaro diluito in 300-400 litri d'acqua.
AGLIO, s'impiega alla dose di 4 kg di prodotto per ettaro diluito in 350-600 litri d'acqua.
Epoche d'impiego: TABACCO, entro le 24 ore da una cimatura precoce, previa eliminazione dei germogli presenti. **PATATA,** quando i tuberi sono formati, e foglie ancora verdi, salvo quelle basali, e le piante sane ed attive. **CIPOLLA,** quando i bulbi sono maturi e il 10% delle foglie sono piegate, ma interamente verdi. **AGLIO,** quando i bulbi sono maturi, appena prima del viraggio al color giallo delle foglie.
Metodi d'applicazione: E' determinante per il buon esito che il prodotto venga assorbito dalle foglie della pianta, che pertanto debbono essere verdi e non appassite e che il getto sia nebulizzato.
TABACCO, è bene che sia bagnata la metà superiore della pianta. Collocare il trattamento dopo un ciclo di raccolta delle foglie così da posizionare la successiva raccolta dopo 7 giorni.
Interventi integrati con prodotti contattocidi come gli alcoli grassi o sistemici-locali come le dinitroaniline, prima e dopo il trattamento sono vivamente consigliati. Non trattare piante destinate alla produzione del seme. Il trattamento può procurare un ingiallimento delle foglie. Tale precoce ingiallimento non essendo indice di maturità fisiologica, non può essere preso come riferimento per la raccolta.
PATATA, Non applicare su varietà a bassa capacità di conservazione e su patate destinate alla semina. Una pioggia o un'irrigazione entro le 24 ore dal trattamento ne possono ridurre l'efficacia. La raccolta va posizionata dopo 30 giorni dal trattamento.
CIPOLLA e AGLIO, Non applicare su varietà a bassa capacità di conservazione. Una pioggia o un'irrigazione entro le 24 ore dal trattamento ne possono ridurre l'efficacia. La raccolta va posizionata 15 giorni dopo il trattamento.
Numero d'applicazioni: E' sufficiente un solo trattamento.

L'efficacia del trattamento dipende dalla quantità di sostanza attiva assorbita e dislocata dalla pianta, pertanto si consiglia di trattare quando la pianta è attiva: i giorni successivi a un'irrigazione,di prima mattina o con cielo nuvoloso. Si sconsiglia di trattare con temperature elevate, su piante appassite ed in presenza di vento. Le foglie debbono essere asciutte e turgide.
Compatibilità: Usare il prodotto da solo.
Fitotossicità: Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti. Rispettare le dosi consigliate.
ATTENZIONE
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SACCHETTI-IDROSOLUBILI:AVVERTENZE ARTICOLARI
Non toccare i sacchetti idrosolubili con mani o guanti bagnati. I sacchetti idrosolubili non vanno aperti, ma vanno introdotti direttamente nel serbatoio dell'irroratrice.
1. Assicurarsi della completa pulizia del serbatoio e riempirlo per 1/3 d'acqua, lasciando fermo l'agitatore.
2 Introdurre nel serbatoio il numero necessario di sacchetti idrosolubili e lasciare a riposo per 5 minuti
3 Riprendere il riempimento del serbatoio azionando l'agitatore per qualche minuto per completare la solubilizzazione.
4 Completare il riempimento del serbatoio con acqua e riprendere l'agitazione.

Etichetta autorizzata con D.D. del 06 NOV. 2012

PATAGERM

Fitoregolatore ad azione sistemica per il controllo dei germogli di patata, cipolla e aglio

Tipo di formulazione: Polvere solubile
Partita No:

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
- IDRAZIDE MALEICA PURA g 60 (come sale di potassio g. 80)
(contenente meno di 1 mg/kg di IDRAZINA)

- Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

AGRICO srl - viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA – Telefono 051254132
Stabilimento produttore: DREXEL CHEMICAL COMPANY, MEMPHIS, TN, USA
Contenuto: 2 kg (2 sacchetti idrosolubili da 1kg)
Registrazione del Ministero della Salute n. 15301 del 13.02.2012
Partita n.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: Attivo per azione sistemica, inibisce la divisione cellulare. Nella patata, cipolla e aglio inibisce la germinazione durante la conservazione in magazzino.
Colture trattate: Patata, Cipolla ed Aglio.
Concentrazioni e dosi d'impiego:
PATATA, s'impiega alla dose di 5 kg di prodotto per ettaro diluito in 400-600 litri d'acqua.
CIPOLLA, s'impiega alla dose di 3- 3,75 kg di prodotto per ettaro diluito in 300-400 litri d'acqua.
AGLIO, s'impiega alla dose di 4 kg di prodotto per ettaro diluito in 350-600 litri d'acqua.
Epoche d'impiego: PATATA, quando i tuberi sono formati, le foglie ancora verdi, salvo quelle basali, e le piante sane ed attive. **CIPOLLA,** quando i bulbi sono maturi e il 10% delle foglie sono piegate, ma interamente verdi,. **AGLIO,** quando i bulbi sono maturi, appena prima del viraggio al color giallo delle foglie.
Metodi d'applicazione: E' determinante per il buon esito che il prodotto venga assorbito dalle foglie della pianta, che pertanto debbono essere verdi e non appassite e che il getto sia nebulizzato.
PATATA, Non applicare su varietà a bassa capacità di conservazione e su patate destinate alla semina. Una pioggia o un'irrigazione entro le 24 ore dal trattamento ne possono ridurre l'efficacia. La raccolta va posizionata dopo 30 giorni dal trattamento.
CIPOLLA e AGLIO, Non applicare su varietà a bassa capacità di conservazione. Una pioggia o un'irrigazione entro le 24 ore dal trattamento ne possono ridurre l'efficacia. La raccolta va posizionata 15 giorni dopo il trattamento.
Numero d'applicazioni: E' sufficiente un solo trattamento.
L'efficacia del trattamento dipende dalla quantità di sostanza attiva assorbita e dislocata dalla pianta, pertanto si consiglia di trattare quando la pianta è attiva: i giorni successivi a un'irrigazione,di prima mattina o con cielo nuvoloso. Si sconsiglia di trattare con temperature elevate, su piante appassite ed in presenza di vento. Le foglie debbono essere asciutte e turgide.
Compatibilità: Usare il prodotto da solo.
Fitotossicità: Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti. Rispettare le dosi consigliate.

ATTENZIONE
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SACCHETTI-IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI
Non toccare i sacchetti idrosolubili con mani o guanti bagnati.
I sacchetti idrosolubili non vanno aperti, ma vanno introdotti direttamente nel serbatoio dell'irroratrice.
1. Assicurarsi della completa pulizia del serbatoio e riempirlo per 1/3 d'acqua, lasciando fermo l'agitatore.
2 Introdurre nel serbatoio il numero necessario di sacchetti idrosolubili e lasciare a riposo per 5 minuti
3 Riprendere il riempimento del serbatoio azionando l'agitatore per qualche minuto per completare la solubilizzazione.
4 Completare il riempimento del serbatoio con acqua e riprendere l'agitazione.

Etichetta autorizzata con D.D. del
06 NOV. 2012

12A13160

DECRETO 27 novembre 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario RAMESSE, proveniente dalla Spagna ed ivi autorizzato con la denominazione XANILO 45 WG.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 7 luglio 2009, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 21 novembre 2012, con cui con cui l'Impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (FE), via Ravenna n. 1114, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dalla Spagna del prodotto XANILO 45 WG, ivi registrato al n. 24128 a nome dell'Impresa Sipcam Inagra S/A, con sede legale in Valencia (ES);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento VITENE 45 WG autorizzato in Italia al n. 11197 a nome dell'Impresa Sipcam S.p.a.;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome RAMESSE;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 30 giugno 2013, all'Impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (FE), il permesso n. 15645 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato RAMESSE proveniente dalla Spagna ed ivi autorizzato al n. 24128 con la denominazione XANILO 45 WG.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 100-250-500, kg 1-5-10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Spagna, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

RAMESSE

Anticrittogamico in granuli idrodispersibili

Composizione

Cimoxanil	g 45
Coformulanti e inerti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
SIPCAM INAGRA, S.A., c/ Prof. Beltrán Báguena, 5 - Edificio Nuevo Centro – VALENCIA (Spagna)
Numero di registrazione 24128

Importato dalla Spagna da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114
44040 Gaibana (FE) - Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:

Chemark Kft. – Peremarton-gyártelep (Ungheria), San Alf Quimicas s.a. – Cabanes, Castellón (Spagna), Farma-Chem SA – Thessaloniki (Grecia)

Registrazione n. 15645 / I.P. del 27/11/2012

Contenuto Netto: g 100, 250, 500; kg 1, 5, 10

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Cimoxanil (derivato dell'urea). Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: nessuna.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche

Il prodotto è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro la peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e, penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

Epoche, dosi e modalità d'impiego

Vite: impiegare 40 - 50 g di prodotto per ettolitro d'acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino alla fine della fioritura; dall'allegagione, e per il resto della stagione, impiegare il prodotto miscelandolo con prodotti di contatto quali rameici, ditiocarbammati, e folpet ad una dose ridotta rispetto a quella comunemente impiegata. La dose minima di prodotto per ettaro non deve comunque essere inferiore a 250 g.

Patata :
impiegare 40-60 g di prodotto per ettolitro d'acqua (max 260 g/ha). Iniziare i trattamenti preventivi al verificarsi delle condizioni di infezione favorevoli alla malattia proseguendo per il resto della stagione. Nel caso vi possano essere delle infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. E' possibile ridurre la dose a 25 g/hl se si effettuano trattamenti in miscela con prodotti di contatto. La dose minima di prodotto per ettaro non deve essere inferiore a 250 g.

Pomodoro, tabacco, carciofo, cipolla, melone, pisello, lattuga, spinacio, zucchino,cetriolo, aglio, porro, girasole, soia, rosa:
impiegare 40 - 50 g di prodotto per ettolitro d'acqua. Iniziare i trattamenti preventivi al verificarsi delle condizioni di infezione favorevoli alla malattia proseguendo per il resto della stagione. Nel caso vi possano essere delle infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. E' possibile ridurre la dose a 25 g/hl se si effettuano trattamenti in miscela con prodotti di contatto. La dose minima di prodotto per ettaro non deve comunque essere inferiore a 250 g.

Preparazione della poltiglia: sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.
Compatibilità: il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione a prodotti con reazione alcalina ed oli minerali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata; 10 giorni per vite, lattuga, spinacio, pomodoro, melone, zucchino, cetriolo, pisello, cipolla, aglio, porro, tabacco; 21 giorni per il carciofo e 28 giorni per girasole e soia.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27/11/20112

12A13146

DECRETO 28 novembre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di 2,4D, sulla base del dossier BATON TAPPETI ERBOSI 800g/Kg PB di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva 2,4D;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 9 agosto 2002 che indica il 30 settembre 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva 2,4D fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo BATON TAPPETI ERBOSI 800g/Kg PB conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario BATON TAPPETI ERBOSI, presentato dall'impresa Nufarm Italia S.r.l.;

Vista, inoltre, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di allegato III sopra indicato, presentata dall'impresa titolare per il prodotto fitosanitario di cui trattasi, e indicato nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva 2,4D;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BATON TAPPETI ERBOSI 800g/Kg PB, ottenuta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo BATON TAPPETI ERBOSI 800g/Kg PB conforme all'allegato III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **2,4D** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **BATON TAPPETI ERBOSI 800g/Kg PB** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	12620	Baton tappeti erbosi	20/04/2005	Nufarm Italia S.r.l.	-Modifiche di composizione - Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R22-R41-R51/53**; **S2-S13-S20/21 -S29-S36/39-S46-S61**

BATON® Tappeti Erbosi

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DI POST-EMERGENZA DI PRATI E TAPPETI ERBOSI DI GRAMINACEE

Tipo di formulazione: polvere solubile

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
2,4 D sale dimetilamminico g. 96,8
(corrispondente a 800 g/kg di acido)
Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio
Nocivo in caso di ingestione – Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della Registrazione:
NUFARM S.A.S. – 28, Boulevard Camélinat – 92233 – Gennevilliers Cedex – FRANCIA
Rappresentata in Italia da NUFARM Italia srl – Sede operativa e amm.va: Via Guelfa, 5 – 40138 - Bologna – Tel. 051 0394022
Officina di produzione:
NUFARM GmbH & Co KG – St. Peter Strasse, 25 – A 4021 LINZ / AUSTRIA

Registrazione del Ministero della Salute n. 12620 del 20.04.2005

Contenuto netto: kg. 0,25-0,5-1-2-5-10 Partita n°

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dalla vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC:** vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli:** dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un **Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
BATON® TAPPETI ERBOSI è un erbicida selettivo per i prati e i tappeti erbosi che si impiega dalla ripresa vegetativa fino all'autunno su erbe infestanti già nate ed in fase di attivo sviluppo qualche giorno prima dello sfalcio. Il prodotto viene assorbito prevalentemente dalle foglie e viene quindi traslocato mediante il sistema linfatico fino ai meristemi dove esplica la sua azione erbicida. Controlla numerose infestanti a foglia larga, sia annuali che perenni, presenti nel prato quali Acetosella (*Oxalis spp.*), Achillea (*Achillea millefolium*), Amaranto (*Amarantus spp*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Calepina (*calepina corvini*), Mordigallina (*Anagallis arvensis*), Convolvolo (*Convolvolus arvensis*), Senecio comune (*Senecius vulgaris*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Farinaccio (*Chenopodium spp*), Grespino (*Sonchus spp*), Poligoni (*Poligonum spp*), Cinquefoglia comune (*Potentilla reptans*), Rafano selvatico (*Raphanus spp*), Rapistro rugoso (*Rapistrum rugosum*), Romici (*Rumex spp*), Soffione (*Taraxacum officinale*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Stoppione (*Cirsium arvensis*), Trifoglio (*Trifolium spp*), Vilucchione (*Calystegia sepium*).
Mediamente sensibili all'azione di **BATON® TAPPETI ERBOSI** risultano Fumaria (*Fumaria officinalis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica (*Veronica spp*), Viola (*Viola spp*).
La particolare formulazione innovativa e l'assenza di volatilità del preparato riducono al minimo i rischi di danneggiamenti su alberi ed essenze vicine sensibili ai diserbanti ormonici.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
Epoca d'impiego: **BATON® TAPPETI ERBOSI** va utilizzato alla dose di **0,5 – 0,75 kg per ettaro** (5 –7,5 grammi per 100 m^2) in 200-400 litri/ha di acqua.
Effettuare un solo trattamento all'anno.

FITOTOSSICITA'
Il **BATON® TAPPETI ERBOSI** non è fitotossico per i tappeti di graminacee. Può risultare fitotossico su alberi, arbusti, essenze e fiori presenti nel tappeto erboso e raggiunti accidentalmente o per deriva dal trattamento indicato in etichetta. Le attrezzature impiegate per il trattamento con **BATON® TAPPETI ERBOSI** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

COMPATIBILITA'
Avvertenze: Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattata prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza di 7 giorni.
Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli animali domestici e per il bestiame.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

BATON® - Marchio depositato da Nufarm GmbH & Co. KG, Linz – Austria

12A13039

DECRETO 4 dicembre 2012.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Divina» in comune di Tempio Pausania al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 maggio 2011, con la quale la società A.L.B. S.r.l., con sede in Tempio Pausania (Olbia-Tempio), località Monti di Deu, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Divina», sgorgante dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Firruloni» sito nel territorio del comune di Tempio Pausania (Olbia-Tempio), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 2 maggio 2012 e del 16 ottobre 2012;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 luglio 2012 e del 15 novembre 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Divina», sgorgante dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Firruloni» sito nel territorio del comune di Tempio Pausania (Olbia-Tempio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 4 dicembre 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A13161

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 novembre 2012.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il registro volontario delle varietà di basilico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie ortive indicate nel presente dispositivo;

Considerato che l'iscrizione delle varietà era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi delle domande d'iscrizione;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla richiesta di iscrizione avanzata dal costitutore delle varietà suddette;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà di specie ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Ibrido	Responsabile	Lista
Anguria	Bud	3157	H	La semiorto sementi s.r.l.	A
Anguria	Delis	3158	H	La semiorto sementi s.r.l.	A
Anguria	Scuisit	3159	H	La semiorto sementi s.r.l.	A
Basilico	Grande Liscio	3160		La semiorto sementi s.r.l.	A
Basilico	Italiko	3161		La semiorto sementi s.r.l.	A
Basilico	Valentino	3162		La semiorto sementi s.r.l.	A
Melanzana	Goffa	3163	H	La semiorto sementi s.r.l.	A
Melanzana	Purple Queen	3164	H	La semiorto sementi s.r.l.	A
Melone	Magreb	3165	H	La semiorto sementi s.r.l.	A
Melone	Master	3166	H	La semiorto sementi s.r.l.	A
Peperone	Cono	3168	H	La semiorto sementi s.r.l.	A
Peperone	Puparulillo	3169		La semiorto sementi s.r.l.	A
Pomodoro	Belfagor	3170	H	La semiorto sementi s.r.l.	A
Spinacio	Strongher	3057	H	La semiorto sementi s.r.l.	A

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A13038

DECRETO 28 novembre 2012.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale e variazione del relativo responsabile della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale n. 4629 del 10/03/2010 con il quale è stata cancellata, dal registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, la varietà indicata nel presente dispositivo per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la nota n. 17864 del 10/08/2011 con la quale è stata comunicata la fusione per incorporazione della società "Petoseed Co. Inc." con la società "Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo 2012, ha espresso parere favorevole al reinserimento, nel relativo registro nazionale, della varietà indicata nel presente dispositivo, precedentemente cancellata per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Considerato che l'iscrizione della varietà era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi della domanda d'iscrizione;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla richiesta di iscrizione della varietà suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà, precedentemente iscritta con decreto ministeriale del 20 giugno 1977 e successivamente cancellata con decreto ministeriale del 10 marzo 2010, le cui sementi possono essere controllate in quanto "sementi standard" e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è nuovamente iscritta nel registro nazionale delle specie ortive, fino alla fine

del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, con il nuovo responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Ibrido	Lista	Vecchio responsabile conservazione in purezza	Nuovo responsabile conservazione in purezza
Melanzana	Black Bell	1405	H	B	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A13037

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 ottobre 2012.

Scioglimento della «Delta società cooperativa», in Pontevico e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 12 luglio 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito di bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, prot. n. 0237376 del 13 dicembre 2011, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Delta Società Cooperativa» con sede in Pontevico (Brescia), costituita in data 24 giugno 2005, codice fiscale 02665280984, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Pierfranco Giovanni Risoli, nato a Bernezzo (Cuneo) il 4 aprile 1945, residente a Cuneo in Via Meucci, 3 - 12100 Cuneo, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13047

DECRETO 31 ottobre 2012.

Scioglimento della «Sani A.C.S. Cooperativa Sociale Onlus», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art.12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 17 febbraio 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, prot. 0076260 del 26 marzo 2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Sani A.C.S. Cooperativa Sociale Onlus» con sede in Vigevano (PV), costituita in data 26 maggio 2005, codice fiscale n. 02109600185, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il dott. Risoli Pierfranco Giovanni, nato a Bernezzo (CN) il 4 aprile 1945, residente in via Meucci n. 3 - 12100 Cuneo, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13139

DECRETO 31 ottobre 2012.

Scioglimento della «Euro Coop. Service Società Cooperativa», in Viadana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 18 novembre 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, prot. n. 0076351 del 26 marzo 2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Euro Coop. Service Società cooperativa» con sede in Viadana (Mantova), costituita in data 15 dicembre 2004, c.f. 03456090236, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dott. Pierfranco Giovanni Risoli, nato a Bernezzo (Cuneo) il 4 aprile 1945, residente a Cuneo in Via Meucci, 3 - 12100 Cuneo, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13140

DECRETO 31 ottobre 2012.

Scioglimento della «Circolo Cooperativo di Consumo di Cassano Valcuvia - Soc. Coop. a r.l.», in Cassano Valcuvia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e I'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.D. 15 settembre 2010 con il quale la Società «Circolo Cooperativo di Consumo di Cassano Valcuvia - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Cassano Valcuvia (Varese) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Marco Casero;

Vista la mancata regolarizzazione dell'ente da parte del commissario governativo, che sebbene sollecitato, con nota del 2 settembre 2011 prot. n. 161954 e nota del 10 luglio 2012 prot. n. 155027, da questa Autorità, non ha prodotto alcuna relazione sul suo operato;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno attestato il deposito dell'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2009;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 prot. n. 254150 del 22 dicembre 2011, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Circolo Cooperativo di Consumo di Cassano Valcuvia - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Cassano Valcuvia (Varese) costituita in data 24 gennaio 1925, c.f. 00257550129, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Francesca Crivellari, nata ad Avellino il 12 maggio 1974, con studio in Via Tupini, 103 - 00144 Roma, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13141

DECRETO 6 novembre 2012.

Scioglimento della «Iglesarda società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942 n.267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 3 giugno 2011 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 L.241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa "Iglesarda società cooperativa edilizia a r.l" con sede in Roma, costituita in data 13 dicembre 1990, Codice fiscale n. 03986891004, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr. Antonio di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, con studio in Roma, via Anastasio II n.442, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13034

DECRETO 6 novembre 2012.

Scioglimento della «Star Shadow società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria del 21 dicembre 2011 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che dalle succitate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa in oggetto non persegue lo scopo mutualistico come indicato nel verbale di ispezione straordinaria del 21 dicembre 2011 che qui si richiama;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 L. 241/90 del 31 msggio 2012 prot. n. 127451, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere favorevole del 13 settembre 2012 espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa "Star Shadow società cooperativa" con sede in Roma, costituita in data 27 febbraio 2008, Codice fiscale n. 09885011008, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Massimo Mannocchi, nato a Roma il 17 novembre 1960, con studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13035

DECRETO 6 novembre 2012.

Scioglimento della «Edil 2008 società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 15 marzo 2011 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 L.241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa "Edil 2008 società cooperativa" con sede in Latina, costituita in data 5 giugno 2008, Codice fiscale n. 02441320591, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957 con studio in Roma, via Anastasio II n.442, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13036

DECRETO 6 novembre 2012.

Scioglimento della «Sww Service Work World - società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 23 settembre 2011 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «SWW Service Work World - Società cooperativa» con sede in Genova, costituita in data 17 luglio 2008, codice fiscale n. 01824580995, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il Dott. Pierfranco Giovanni Risoli, nato a Bernezzo (CN) il 4 aprile 1945, residente in Cuneo, Via Meucci n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13041

DECRETO 6 novembre 2012.

Scioglimento della «Rinascita società cooperativa», in San Severino Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 18 ottobre 2011 e successivo accertamento del 18 novembre 2011 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relativo alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Tenuto conto che dai succitati accertamenti ispettivi è risultato che la cooperativa non è più in grado di raggiungere lo scopo sociale, come indicato nei punti 39 e 55 del verbale di revisione del 18 ottobre 2011 qui richiamato;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 del 29 maggio 2012 prot. n. 125258, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere favorevole del 13 settembre 2012 espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rinascita Società cooperativa» con sede in San Severino Marche (MC), costituita in data 12 ottobre 2000, codice fiscale n. 02050700422, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il Dott. Vito Puce, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, con studio a Roma, Via Etna n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13042

DECRETO 6 novembre 2012.

Scioglimento della «Europa 2000 società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 25 luglio 2011 e successivo accertamento del 5 ottobre 2011 effettuati dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che dalle succitate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa in oggetto non persegue lo scopo mutualistico come indicato al punto 55 del verbale di revisione del 25 luglio 2011 qui richiamato;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge n. 241/90 del 15 marzo 2012 prot. n. 66260, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere favorevole del 13 settembre 2012 espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.. con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Europa 2000 Società Cooperativa» con sede in Roma. costituita in data 1° giugno 2000, codice fiscale n. 06132911006, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e l'avv. Massimo Marmocchi nato a Roma il 17 novembre 1960, con studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13043

DECRETO 6 novembre 2012.

Scioglimento della «Agenzia 4 società cooperativa», in Ottaviano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 30 settembre 2010 con il quale la Soc. Cooperativa «Agenzia 4 Società Cooperativa» con sede in Ottaviano (NA) è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario Governativo nella persona del prof. Nicola Bruni;

Visto il decreto dirigenziale 1° dicembre 2010 con il quale il dott. Attilio De Nicola è stato nominato commissario governativo in sostituzione del prof. Nicola Bruni, rinunciatario;

Vista la relazione del Commissario Governativo dott. Attilio De Nicola, pervenuta in data 10 febbraio 2011, con la quale lo stesso propone l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.. con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Agenzia 4 Società Cooperativa» con sede in Ottaviano (NA), costituita in data 27 settembre 2007, codice fiscale n. 05844831213, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Giulio Trimboli nato a Salerno il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13044

DECRETO 6 novembre 2012.

Scioglimento della «Servizio 2003 - società cooperativa a r.l.», in Saviano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 17 settembre 2010 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relativo alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90 del 1° luglio 2011 prot. n. 124824, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere favorevole del 7 dicembre 2011 espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.. con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Servizio 2003 - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Saviano (NA), costituita in data 6 maggio 2003, codice fiscale n. 04472341215, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13045

DECRETO 6 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Murelle Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Casaluce.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.M. 18 settembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Murelle Società Cooperativa Edilizia a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta) è stata sciolta si sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppe Guadagno ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 16 gennaio 2012 con la quale il commissario liquidatore avv. Giuseppe Guadagno dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Trimboli nato a Salerno il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno, Via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato commissario liquidatore della società «Murelle Società Cooperativa Edilizia a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta), codice fiscale 01231510619, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente D.M. 18 settembre 2007 in sostituzione dell'avv. Giuseppe Guadagno, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13046

DECRETO 6 novembre 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Verde Ambientale Società Cooperativa», in Pattada.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale la società «Verde Ambientale Società Cooperativa» con sede in Pattada (SS), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il dott. Andrea Tommaso Accardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore dott. Andrea Tommaso Accardo, del 17 novembre 2011, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale l'Avv. Giuseppe Farris viene nominato commissario liquidatore della società «Verde Ambientale» con sede in Pattada (SS) in sostituzione del dott. Andrea Tommaso Accardo;

Vista la nota del commissario liquidatore Avv. Giuseppe Farris, del 2 febbraio 2012, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico.

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Andrea Interlandi nato a Sassari il 10 novembre 1976 con studio in Viale Italia, n. 3 - 07100 Sassari, è nominato commissario liquidatore della società «Verde Ambientale Società Cooperativa» con sede in Pattada (SS), codice fiscale n. 01850690908, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con precedente decreto ministeriale 25 ottobre 2011, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Farris.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13137

DECRETO 6 novembre 2012.

Revoca dell'incarico, senza contestuale sostituzione, del commissario liquidatore della «Pianeta Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Cerignola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. al c.c.;

Visto l'art. 12 del d.lgs. n. 220/2002;

Visto il D.M. 17 gennaio 2007 con il quale la società «Pianeta Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in Cerignola (Foggia) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Raffaele Di Ruberto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto dott. Raffaele Di Ruberto non ha ottemperato alla richiesta di notizie sullo svolgimento della procedura formulata con ministeriale prot. 253995 del 22 dicembre 2011;

Tenuto conto che è stato dato avvio all'istruttoria, ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 37 LF, per la revoca dell'incarico con diffida prot. 101545 del 27 aprile 2012;

Dato atto che il predetto Commissario liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2002 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi sono prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Rilevata la necessità di revocare la figura del commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il dott. Raffaele Di Ruberto dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Di Ruberto, nominato commissario liquidatore della società «Pianeta Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in Cerignola (Foggia) con D.M. 17 gennaio 2007 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società «Pianeta Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in Cerignola (Foggia), già sciolta con D.M. 17 gennaio 2007, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13142

DECRETO 14 novembre 2012.

Scioglimento della «L'Idea - società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 07.06.2012 effettuate dal revisore incaricato dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che dalle succitate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa in oggetto non persegue lo scopo mutualistico come indicato al punto 55 del verbale di revisione del 07.06.2012 che qui si richiama;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 L. 241/90 del 17.09.2012 prot. n. 192387, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere favorevole del 08.10.2012 espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17.02.1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa " L'IDEA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Genova, costituita in data 15.11.2000, C.F. 01174110997, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr, Michele Condomitti, nato a Cittanova (RC) il 06.12.1949 con studio in Genova, Via XX Settembre, 3/24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13150

DECRETO 20 novembre 2012.

Scioglimento della «Coop. Camitalia Società Cooperativa», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 23 giugno 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, prot. 237474 del 13 dicembre 2011, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Coop Camitalia Società Cooperativa» con sede in Ferrara, costituita in data 10 aprile 2003, C.F. 01591170384, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Irene Bertucci, nata a Roma il 26 marzo 1982, residente in Via Claudio Monteverdi n. 20 - Roma, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13143

DECRETO 20 novembre 2012.

Scioglimento della «Cooperativa Prepo Società Cooperativa Sociale», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 26 ottobre 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Conferederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, prot. 187404 del 10 settembre 2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Cooperativa Prepo Società Cooperativa Sociale» con sede in Perugia, costituita in data 9 novembre 1987, C.F. 01684830548, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Enrico Guarducci, nato a Perugia il 26 maggio 1958, Strada Pian della Genna n. 5 - 06128 Perugia, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A13144

DECRETO 23 novembre 2012.

Nuova metodologia di calcolo del prezzo medio settimanale dei carburanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Decisione del Consiglio 1999/280/EC del 22 aprile 1999 concernente la procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi, e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/EC del 26 luglio 1999;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, in legge del 24 marzo 2012, n. 27;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni per il miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti, che dispone al comma 1 che il Ministero dello sviluppo economico adotti con proprio decreto la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione;

Vista la circolare del 14 agosto del 2008 del Ministero dello sviluppo economico, recante indicazioni urgenti in merito alla rilevazione statistica settimanale dei prezzi medi nazionali dei prodotti petroliferi, criteri per la determinazione del Prezzo Italia, con la quale sono stati resi noti i criteri operativi a cui attenersi per la rilevazione statistica settimanale dei prezzi medi nazionali dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale ed in particolare l'art. 7 concernente l'obbligo di risposta, per i soggetti privati, per le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma Statistico Nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 di approvazione del Programma Statistico Nazionale per il triennio 2011-2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 di approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma Statistico Nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Considerato che nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 rientra, in particolare, la rilevazione MSE 00012 «Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi»;

Ravvisata l'opportunità di configurare una rilevazione statistica dei prezzi dei prodotti petroliferi praticati in Italia che fornisca risultati comparabili e metodologicamente omogenei con i prezzi medi calcolati a livello europeo da parte degli altri Paesi membri dell'Unione Europea;

Considerato che la rilevazione statistica viene effettuata secondo la metodologia di cui alla Decisione del Consiglio 1999/280/EC del 22 aprile 1999, secondo la quale i prezzi da rilevare si riferiscono ai carburanti benzina, gasolio da autotrazione e GPL;

Considerato che l'art. 17 della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, comma 10, prevede che il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione Europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per l'erogazione self service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL;

Considerato che la commercializzazione dei carburanti benzina e gasolio autotrazione avviene sia in modalità servito che self service, mentre la commercializzazione del GPL avviene solamente in modalità servito, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, comma 10, in base al quale dovrà essere emanato un decreto che individui criteri e modalità per l'erogazione self service negli impianti di distribuzione del GPL, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore;

Considerata l'opportunità di tener conto dell'evoluzione registrata nel mercato dei carburanti con l'attuazione di politiche commerciali che determinano una variabilità nei prezzi nel corso delle ventiquattro ore e nell'arco dell'intera settimana;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti petroliferi oggetto della rilevazione

1. Le compagnie e le società commerciali operanti nel settore petrolifero sono tenute a comunicare al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, di seguito «Ministero», un unico prezzo medio settimanale, calcolato su base nazionale, per i prodotti benzina senza piombo e gasolio da autotrazione commercializzati sulla rete distributiva al dettaglio facendo riferimento esclusivamente al prezzo praticato in modalità self service a partire dalle ore 00,01 del lunedì alle ore 24,00 della domenica successiva. Tale prezzo medio sarà comunicato al Ministero entro le ore 16,00 del lunedì successivo a quello della settimana di riferimento.

2. Nelle more della emanazione del decreto previsto dall'art. 17 della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, comma 10, che dovrà individuare criteri e modalità per l'erogazione self service negli impianti di distribuzione del GPL, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione Europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, il prezzo medio nazionale per il GPL sarà comunicato facendo riferimento alla modalità «servito».

Art. 2.

Metodologia di calcolo del prezzo medio

1. Il prezzo medio nazionale viene calcolato prendendo in considerazione il prezzo effettivamente offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione; in particolare si deve tener conto, sia per le compagnie petrolifere che per le società commerciali operanti nel settore petrolifero comprese quelle della GDO, dei seguenti elementi:

a) delle diverse modalità di self service, pre-pay e post-pay, ponderando i prezzi con i relativi volumi di vendita registrati nel corso dell'anno precedente;

b) dei differenziali di prezzo, in aumento o in diminuzione, determinati da situazioni logistiche particolari quali ad esempio isole minori, zone montane o simili;

c) delle politiche di sconto o di fidelizzazione, anche di durata inferiore all'anno, e delle campagne promozionali legate alle carte commerciali ed alle diverse forme di buoni commerciali, nonché delle iniziative praticate sia nei confronti dei consumatori finali che nei confronti di particolari operatori economici (trasportatori, agenti di commercio o simili);

d) della componente fiscale calcolata al netto degli incrementi di accisa regionale e dei conseguenti aumenti di IVA.

2. Il prezzo medio nazionale sarà rilevato da parte del Ministero, sulla base della seguente formula:

$$P_I = \frac{V_{COMP} P_{COMP} + V_{PB} P_{PB} + V_{GDO} P_{GDO}}{V_{COMP} + V_{PB} + V_{GDO}}$$

Dove:

P_I = prezzo medio nazionale, denominato Prezzo Italia;

V_{COMP} = volumi di carburante commercializzato in modalità self service da parte delle compagnie petrolifere nel corso dell'anno precedente;

P_{COMP} = prezzo medio in modalità self service offerto dalle compagnie petrolifere nel corso della settimana di rilevazione;

V_{PB} = volumi di carburante commercializzato in modalità self service da parte delle aziende petrolifere no-logo, denominate pompe bianche, nel corso dell'anno precedente;

P_{PB} = prezzo medio in modalità sef service offerto dalle pompe bianche nel corso della settimana di rilevazione;

V_{GDO} = volumi di carburante commercializzato in modalità self service da parte della Grande Distribuzione Organizzata nel corso dell'anno precedente;

P_{GDO} = prezzo medio self sevice offerto dalla Grande Distribuzione Organizzata nel corso della settimana di rilevazione.

3. Per quanto riguarda il prezzo medio praticato dalle compagnie petrolifere (P_{comp}) il Ministero ponderà i prezzi comunicati dalle singole compagnie con i quantitativi immessi al mercato da parte delle medesime compagnie nel corso dell'anno precedente. Le compagnie petrolifere e le società denuncianti dovranno comunicare al Ministero il prezzo medio nazionale da loro offerto nel corso della settimana di rilevazione.

In sede di prima applicazione della metodologia, le compagnie petrolifere e le società denuncianti sono altresì tenute a comunicare al Ministero i volumi di carburante commercializzati in modalità self-service, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto. La metodologia di calcolo deve essere conforme alla seguente formula:

$$P = \frac{V_{PRE}P_{PRE} + V_{POST}P_{POST} + V_S P_S}{V_{PRE} + V_{POST} + V_S}$$

Dove:

V_{PRE} = volumi di carburanti commercializzati nel corso dell'anno precedente in modalità self service pre-pay;

V_{PRE} = prezzo offerto nella settimana di rilevazione in modalità self service prepay;

V_{POST} = volumi di carburante commercializzato nel corso dell'anno precedente in modalità self service post-pay;

P_{POST} prezzo offerto nella settimana di rilevazione in modalità self service post-pay;

V_S = volumi di carburante commercializzato nel corso dell'anno precedente tramite forme particolari di sconti, buoni, promozioni o carte rilasciate da parte delle compagnie petrolifere;

P_S = prezzo offerto nella settimana di rilevazione relativo ai volumi commercializzati tramite forme particolari di sconti, buoni, promozioni o carte rilasciate da parte delle compagnie petrolifere.

4. Per quanto riguarda il prezzo medio praticato dalle Pompe Bianche (P_{pb}) il Ministero procederà ad una stratificazione territoriale del campione rappresentativo delle compagnie no-logo operanti nelle diverse macroregioni del Paese (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud-Isole).

5. Nelle more di una autonoma rilevazione statistica sulle Pompe Bianche e sulla Grande Distribuzione Organizzata, il Ministero procede ad una stima dei prezzi offerti anche tramite accordi da definire con apposito protocollo di intesa con le associazioni di categoria.

6. In applicazione di quanto disposto, con successiva circolare della Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche, verranno determinati i criteri e le modalità con le quali le compagnie petrolifere sono tenute a comunicare al Ministero il prezzo dei carburanti commercializzati al di fuori della rete stradale ed autostradale (c.d. prezzo extrarete).

Art. 3.

Verifiche sulla metodologia

Le compagnie petrolifere sono tenute a inviare al Ministero un documento esplicativo della metodologia di calcolo da esse adottato, ivi compresi i dati del relativo campione utilizzato, al fine di giungere alla determinazione dei prezzi medi comunicati al Ministero. Tale nota metodologica dovrà essere aggiornata e comunicata al Ministero in caso di variazione del metodo di calcolo adottato.

Il Ministero controlla a campione i dati comunicati dalle compagnie petrolifere al fine di verificare la corretta applicazione della metodologia di calcolo adottata e la sua corrispondenza con quanto indicato all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Decorrenza

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet del Ministero.

2. La metodologia di calcolo del prezzo medio di cui al presente decreto dovrà essere adottata trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, coincidente con la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 novembre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A13145

DECRETO 30 novembre 2012.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° dicembre 2012, nella misura pari al 0,76%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° dicembre 2012, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all'1,76%.

Roma, 30 novembre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A13138

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 11 luglio 2012.

Contratto di programma ANAS 2011 - parte servizi e atto aggiuntivo al contratto di programma ANAS 2011 – parte investimenti. (Delibera n. 67/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e che definisce il quadro delle priorità nell'ambito del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT);

Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito – con modificazioni – nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in Società per azioni con la denominazione di «ANAS Società per azioni» (da qui in avanti Anas S.p.A.);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 76, trasferisce ad Anas S.p.A., in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e s.m.i., fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del Codice civile per i beni demaniali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti in particolare i commi 1018 e seguenti dell'art. 1, concernenti disposizioni relative alla Società Anas S.p.A. prevedendo tra l'altro la corresponsione alla Società di parte dei canoni provenienti dai pedaggi delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'art. 19, comma 9-*bis*, ha recato ulteriori misure concernenti il canone annuo corrisposto direttamente ad Anas S.p.A.;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 15, al fine di contenere gli oneri a carico dello Stato per investimenti

relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria e per corrispettivi del contratto di servizio:

al comma 1 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione di pedaggi su autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell'Anas S.p.A. in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria e ai costi di gestione, ed è definito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio;

al comma 2 autorizza l'Anas S.p.A., in fase transitoria, sino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ad applicare una maggiorazione tariffaria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell'Anas S.p.A. medesima, stazioni da individuare con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

al comma 4, lettere *a)* e *b)*, introduce integrazioni al canone annuo – corrisposto ad Anas S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della citata legge n. 296/2006 e dell'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – per un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica e differenziato tra le diverse classi di pedaggio;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, prevede che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che le risorse del Fondo siano assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con Rete ferroviaria italiana S.p.A. e Anas S.p.A.;

Vista la Convenzione di concessione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. il 19 dicembre 2002, e in particolare l'art. 5, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un Contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione;

Visti il Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012 e la delibera 18 marzo 2005, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2005), con la quale questo Comitato ha espresso il proprio parere in merito al suddetto Piano;

Visto il Contratto di programma 2003/2005, stipulato in data 25 maggio 2005 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2005), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 15 giugno 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 64, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'accordo integrativo al Contratto di programma 2003-2005 (esercizio 2006);

Visto il Contratto di programma 2007 stipulato in data 30 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture e Anas S.p.A., previo parere favorevole di questo Comitato formulato con delibera 20 luglio 2007, n. 65, e che è stato successivamente approvato con decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture emanato il 21 novembre 2007 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Considerato che in data 9 novembre 2007 questo Comitato ha preso atto dell'accordo tra l'allora Ministero delle infrastrutture e Anas S.p.A., nel quadro del Contratto di programma 2007, per la finalizzazione dei fondi assegnati alla società dall'art. 2 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, e pari a 215 milioni di euro;

Visto il Contratto di programma 2008 stipulato in data 27 marzo 2008 tra il Ministero delle infrastrutture e Anas S.p.A., sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 marzo 2008, n. 23, e che è stato successivamente approvato con decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture emanato il 4 aprile 2008 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma 2009, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 26 giugno 2009, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6/2010), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 568, emanato il 13 luglio 2009 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. relativo all'anno 2010 sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 22 luglio 2010, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2011), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 33, emanato il 1° febbraio 2011 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. relativo all'anno 2011, limitatamente alla parte investimenti, prendendo atto che la prestazione dei servizi cui era tenuta la Concessionaria per l'anno 2011 sarebbe stata disciplinata con contratto separato;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 84, con la quale questo Comitato, per il finanziamento dei Contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., annualità 2010 e 2011, ha disposto l'assegnazione, a favore di Anas S.p.A., dell'importo di 598 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011;

Vista la nota 10 maggio 2012, n. 17526, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dello schema di Atto aggiuntivo al Contratto di programma 2011 - Parte investimenti e dello schema di Contratto di programma 2011 - parte servizi, e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 19 giugno 2012, n. 23211, e 25 giugno 2012, n. 23922, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione integrativa rispetto a quella di cui alla sopracitata nota 10 maggio 2012;

Vista la nota 11 luglio 2012, n. 2956, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che in data 9 maggio 2011 è stato stipulato il Contratto di programma per l'anno 2011 relativo alla parte investimenti e, in particolare, a interventi di manutenzione straordinaria, integrazione/completamento di lavori in corso e contributi;

Considerato che in data 29 febbraio 2012 è stato stipulato l'atto di rettifica al Contratto di programma 2011 - parte investimenti, al fine di recepire la diversa imputazione della copertura finanziaria del medesimo Contratto di programma;

Considerato che con decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, sono stati approvati il Contratto di programma 2011 e l'atto di rettifica al medesimo contratto;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

PRENDE ATTO:

delle risultanze della istruttoria condotta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

che Anas S.p.A. ha quantificato in € 642.280.665,62, per il 2011, le risorse acquisite ai sensi del decreto legge n. 78/2009, art. 19 comma 9-*bis* ed integrate dal decreto legge n. 78/2010, art. 15, comma 4, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge, n. 296/2006 e s.m.i.;

che la stessa Società ha comunicato che, della predetta somma, € 608.559.665,62 sono stati destinati ai servizi stabiliti per l'anno 2011 e € 33.721.000 sono stati destinati alle attività di manutenzione straordinaria, ad integrazione di quelle già previste nell'ambito del Contratto di programma 2011 - Parte investimenti, da avviare nell'anno 2012 a seguito dell'approvazione del bilancio 2011 della Concessionaria;

che anche lo schema di Atto aggiuntivo al Contratto di programma - Parte investimenti all'esame - come i precedenti relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e 2011 - nel limitare la propria vigenza al 2011 conferma, per quanto non espressamente convenuto, la validità e l'efficacia del contratto 2007;

che lo schema di Contratto di programma - Parte servizi all'esame elenca in uno specifico allegato i servizi cui è tenuta la Concessionaria per l'anno 2011, indicando per le tre tipologie della «manutenzione e sicurezza», della «vigilanza» e del «monitoraggio strade e infomobilità», le finalità, la descrizione del servizio e le modalità e i tempi di erogazione, nonché precisando le sottocategorie in cui è articolato ciascun servizio;

che è stata trasmessa una tabella in cui la concessionaria espone, a consuntivo, l'utilizzo delle risorse destinate ai servizi, riportando la ripartizione territoriale e settoriale effettuata in funzione dei costi sostenuti ed evidenziando che risulta riferito al Mezzogiorno il 37 per cento delle risorse, mentre con riferimento alle tipologie di servizi, i costi risultano disaggregati tra le varie sottocategorie, per la voce «manutenzione e sicurezza»;

che ai sensi dell'art. 11 del Contratto di programma 2007 è stata costituita la Commissione paritetica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società concessionaria avente il compito di individuare misuratori di risultato per le attività della Società stessa;

che la predetta Commissione paritetica ha assolto ai propri compiti solo con riferimento all'individuazione di indicatori relativi alle attività riferite agli investimenti di competenza della concessionaria stessa e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato di avere concordato con Anas S.p.A. di definire il sistema di indicatori per misurare la performance nell'erogazione dei servizi e di trasmetterlo a questo Comitato entro la fine del 2012;

che lo schema di Atto aggiuntivo al Contratto di programma - Parte investimenti, regolamenta la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per l'importo di € 33.721.000, da avviare nel 2012 a seguito dell'approvazione del bilancio 2011 della Società concessionaria, a integrazione di quelli già previsti nel Contratto di programma 2011 - Parte investimenti;

che la quota riferita al Mezzogiorno sull'ammontare delle risorse complessive destinate al Contratto di programma 2011 - Parte investimenti e all'Atto aggiuntivo in esame, per la manutenzione straordinaria e per altri interventi diffusi, è pari al 36 per cento;

ESPRIME:

parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. 2011 - Parte servizi e allo schema di Atto aggiuntivo al Contratto di programma 2011 - Parte investimenti, nella stesura acquisita agli atti;

INVITA:

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a:

adempiere agli obblighi previsti per la fase attuativa dal Contratto di programma 2007 e da considerare tuttora validi per le considerazioni esposte nella «presa d'atto» e persegua gli obiettivi generali in tema di contenimento dei costi, di efficienza gestionale e di trasparenza, provvedendo anche ad assicurare flussi costanti di informazioni a questo Comitato con modalità coerenti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

trasmettere a questo Comitato, entro la fine del 2012, il sistema di indicatori per misurare la performance nell'erogazione dei servizi.

Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 114

12A13147

DELIBERA 3 agosto 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Umbria - programmazione delle residue risorse 2000-2006. (Delibera n. 95/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013»;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012) recante la quantificazione delle risorse regionali del FSC per il periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione e la definizione delle modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 78 (in corso di formalizzazione) che prevede, tra l'altro, al punto 3.2 lettera A, la possibilità di applicare le nuove modalità di programmazione ivi definite anche alle risorse FSC 2000-2006 di cui alla citata delibera n. 41/2012;

Visto il Piano di azione coesione concordato con le Regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011, nonché i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell'11 maggio 2012, all'odierno esame di questo Comitato per la relativa presa d'atto;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 1643 del 5 luglio 2012 e l'allegata documentazione concernente la richiesta di riprogrammazione della regione Umbria di una quota delle risorse residue del FSC 2000-2006, positivamente istruita dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Considerato in particolare che le risorse oggetto della richiesta regionale di riprogrammazione del FSC 2000-2006 sono pari ad un importo complessivo di 31,3 milioni di euro, di cui 1 milione destinato alla copertura di sanzioni maturate per la mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini d'obbligo previsti;

Considerato in particolare che, a fronte di tale richiesta regionale, la proposta in esame concerne la sola riprogrammazione dell'importo di 17,4 milioni di euro, corrispondente alla quota eccedente il 5 per cento delle risorse relative alla regione Umbria complessivamente disponibili per la riprogrammazione di cui alla tabella allegata alla delibera n. 41/2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 3324-P del 2 agosto 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale sulla quale viene acquisito in seduta l'accordo dei Ministri e Vice Ministri presenti;

Delibera:

1. Programmazione delle risorse residue FSC.

1.1 È approvata, in linea con la proposta richiamata in premessa, la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 relative alla regione Umbria, pari a 17.415.000 euro, secondo l'articolazione finanziaria per ambiti strategici riportata nella tabella seguente:

(euro)

Ambiti strategici	Importi
Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	7.940.000,00
Viabilità	5.435.063,52
Infrastrutture aree industriali	2.539.936,48
Difesa del suolo	1.500.000,00
Totale risorse FSC 2000-2006	17.415.000,00

1.2 Gli interventi finanziati con le risorse di cui al precedente punto 1. sono indicati nell'elenco allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Modalità attuative.

2.1 Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, nell'ambito degli adempimenti di competenza relativi alle programmazioni regionali del FSC all'odierno esame di questo Comitato, è chiamato a garantire:

il ricorso, in via generale, all'Accordo di programma quadro rafforzato (punto 3.2 della delibera n. 41/2012 e punto 3.2.B2 della delibera n 78/2012) per l'attuazione degli interventi, in particolare, in materia di sanità, grandi infrastrutture (portuali, viarie e altre), università e ricerca, beni culturali, nonché altre infrastrutture le cui caratteristiche richiedono la verifica della sostenibilità gestionale;

con riferimento al sistema di governance, la previsione dell'autorità di audit per l'attuazione degli interventi finanziati dal FSC, in analogia con quanto previsto per i programmi comunitari e per gli altri programmi FSC già esaminati da questo Comitato;

la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità delle spese.

2.2 L'approvazione delle programmazioni regionali del FSC all'odierno esame di questo Comitato è riferita esclusivamente a richieste delle Regioni in ordine alla necessità di assegnare risorse a una determinata opera/fornitura, in relazione agli obiettivi da conseguire attraverso la sua

realizzazione. Non sono pertanto oggetto di approvazione da parte di questo Comitato riferimenti al finanziamento di perizie/atti aggiuntivi/finanziamenti integrativi, relativi ad affidamenti in essere, anche in ambito di project – financing.

3. Trasferimento delle risorse.

Le risorse assegnate con la presente delibera a favore della regione Umbria sono trasferite alla medesima Regione secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

4. Monitoraggio e pubblicità.

4.1 Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati nella Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei progetti» (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

4.2 A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

5. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).

Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

6. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 115

ALLEGATO

REGIONE UMBRIA - PROGRAMMAZIONE DELLE RESIDUE RISORSE FSC 2000-2006

	AMBITO STRATEGICO/INTERVENTO	COSTO TOTALE (euro)	RISORSE DISPONIBILI DA ALTRE FONTI (euro)	PRESENTE ASSEGNAZIONE FSC 2000-2006 (euro)
1	Infrastrutture aree industriali - Piattaforma logistica di Città di Castello	€ 19.287.961,47	€ 16.748.024,99	€ 2.539.936,48
	Totale infrastrutture aree industriali	**€ 19.287.961,47**	**€ 16.748.024,99**	**€ 2.539.936,48**
2	Viabilità - SS 3 Flaminia: eliminazione incroci a raso mediante costruzione di due svincoli e adeguamento viabilità esistente	€ 23.335.063,52	€ 17.900.000,00	€ 5.435.063,52
	Totale viabilità	**€ 23.335.063,52**	**€ 17.900.000,00**	**€ 5.435.063,52**
3	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Agglomerato Assisi-Bastia: impianto di depurazione consortile di Bastia-Costano – Realizzazione collettori fognari in loc.Palazzo e Tordibetto – 2°stralcio - fosso Cagnola ed adeguamento canale di uscita e sistemazione by-pass	€ 1.020.000,00	€ 20.000,00	€ 1.000.000,00
4	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Agglomerato Umbertide: Realizzazione collettore fognario zona Faldo ed adeguamento impianto (centrifuga, denitrificazione, campionatori e realizzazione terziario compreso UV) – 1° stralcio	€ 1.180.000,00	€ 180.000,00	€ 1.000.000,00
5	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Passignano sT: Adeguamento impianto Le Pedate ed adeguamento depuratore Borghetto (terziari ed adeguamento area sensibile Trasimeno)	€ 950.000,00		€ 950.000,00
6	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Massa Martana: Adeguamento impianto di depurazione in Loc. Sarrioli	€ 950.000,00	€ 50.000,00	€ 900.000,00
7	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Agglomerato Foligno-Spello: Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Foligno-Spello - 1° stralcio	€ 2.000.000,00		€ 2.000.000,00
8	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Comune di Spoleto-Valnerina: Acquedotto Argentina - I lotto	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
9	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Agglomerato di Terni: Depuratore Terni 1 - Completamento I lotto	€ 1.120.000,00	€ 30.000,00	€ 1.090.000,00
	Totale tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	**€ 8.220.000,00**	**€ 280.000,00**	**€ 7.940.000,00**
10	Difesa del suolo - Completamento interventi di messa in sicurezza dell'abitato di Ciconia e Orvieto Scalo	€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00
	Totale difesa del suolo	**€ 1.500.000,00**		**€ 1.500.000,00**
	TOTALI	**€ 52.343.024,99**	**€ 34.928.024,99**	**€ 17.415.000,00**
	TOTALE GENERALE RISORSE FSC			**€ 17.415.000,00**

12A13149

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 - riprogrammazione parziale a favore dell'intervento "Giustizia civile celere per la crescita" di una quota dell'assegnazione di cui alla delibera n. 98/2007 a favore del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. (Delibera n. 111/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FSC;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003 ed errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera di questo Comitato 9 maggio 2003, n. 17 (*G.U.* n. 155/2003), concernente la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate, che ha assegnato complessivamente, a favore del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, l'importo di 376 milioni di euro per il periodo 2003-2005, comprensivo della destinazione programmatica di una quota di 100 milioni di euro per il conseguimento di obiettivi relativi al rafforzamento della società dell'informazione individuati in concertazione tra le strutture dello stesso Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna);

Vista la delibera di questo Comitato 13 novembre 2003, n. 83 (*G.U.* n. 48/2004) che ha ripartito l'accantonamento di 900 milioni di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate di cui al punto 1.1, della citata delibera 17/2003 assegnando, tra l'altro, l'importo di 150 milioni di euro a favore del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la delibera di questo Comitato 29 gennaio 2004, n. 8 (*G.U.* n. 137/2004), concernente l'assegnazione definitiva dell'importo di 100 milioni di euro, di cui alla citata delibera n. 17/2003, a favore del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il finanziamento del programma definitivo degli interventi relativi all'«ICT per l'eccellenza del territorio»;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 18 marzo 2005, n. 14 (*G.U.* n. 203/2005), concernente l'approvazione del programma definitivo degli interventi relativi all'«ICT per l'eccellenza del territorio» che ha destinato un importo pari a 90 milioni di euro alle Regioni per l'attuazione dei Piani regionali e un importo pari a 10 milioni di euro per il monitoraggio e per le azioni di sistema di competenza del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2006, n. 1 (*G.U.* n. 142/2006), e in particolare il punto 2.2 che ha assegnato l'importo di 20 milioni di euro a favore del Ministro per l'innovazione e le tecnologie per il finanziamento dell'iniziativa «Competenza in cambio di esperienza: i giovani sanno navigare, gli anziani sanno dove andare»;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 179 (*G.U.* n. 118/2007), recante l'applicazione del punto 6.4 della delibera CIPE n. 17/2003, che ha, fra l'altro, disposto la decurtazione a carico del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie di un importo complessivo di 149.624.973 euro a valere sulle assegnazioni precedentemente disposte a favore dello stesso Dipartimento per la realizzazione di programmi nazionali per lo sviluppo della società dell'informazione con la delibera di questo Comitato n. 17/2003 e con le successive delibere n. 83/2003, n. 8/2004 e n. 14/2005, per l'importo complessivo di 376 milioni di euro sopra richiamato;

Vista la delibera di questo Comitato 28 giugno 2007, n. 50 (*G.U.* 253/2007), che ha disposto tra l'altro, al punto 3, la riassegnazione a favore del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione dell'importo di 119.016.181 euro per l'attuazione di programmi nazionali in materia di società dell'informazione, a fronte delle revoche disposte con la citata delibera n. 179/2006;

Considerato che, a seguito della predetta riassegnazione disposta dalla citata delibera n. 50/2007, l'entità delle decurtazioni complessive di risorse a carico del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, a fronte delle pregresse assegnazioni di cui alle citate quattro delibere di questo Comitato n. 17/2003, 83/2003, 8/2004 e 14/2005, risulta ridotta a 30.608.792 euro;

Vista la delibera di questo Comitato 28 settembre 2007, n. 98 (*G.U.* n. 77/2008), con la quale è stata disposta — a valere sull'assegnazione complessiva di 20 milioni di euro di cui al punto 2.2 della citata delibera n. 1/2006 — la riprogrammazione di una quota di 17 milioni di euro a ulteriore parziale copertura dei programmi nazionali per lo sviluppo della società dell'informazione di cui alle quattro delibere sopra citate;

Considerato che la richiamata delibera n. 98/2007 è stata adottata da questo Comitato sulla base della relativa proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla nota n. 8129/GAB-U del 25 luglio 2007, che nel dettagliare gli impieghi delle risorse da riassegnare, ha previsto fra l'altro il reintegro completo delle risorse destinate dal programma «ICT per l'eccellenza dei territori» alle attività di monitoraggio e alle azioni di sistema;

Vista la delibera di questo Comitato 3 agosto 2012, n. 96, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione concordato con le Regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011, nonché dei successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell'11 maggio 2012;

Vista la proposta n. 21002 del 12 ottobre 2012 del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro dell'istruzione, università e ricerca e l'allegata nota informativa concernente la riprogrammazione di una quota di 2,8 milioni di euro a favore dell'intervento «Giustizia civile celere per la crescita», a valere sulle risorse inizialmente destinate dalla citata delibera n. 14/2005 ad azioni di sistema nell'ambito del programma definitivo degli interventi «ICT per l'eccellenza dei territori», come da ultimo confermate con la citata delibera n. 98/2007;

Considerato che il detto programma ha destinato gli importi di 90 milioni di euro al finanziamento di 11 progetti regionali e di 10 milioni di euro alle attività di monitoraggio e alle azioni di sistema;

Tenuto conto che la proposta citata sottolinea che tali risorse sono state integralmente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e risultano iscritte in conto residui, per il corrente esercizio 2012, nel bilancio del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e sono pertanto attualmente disponibili;

Considerato che nella medesima proposta viene inoltre evidenziato che la maggior parte dei progetti regionali risulta ultimata, mentre per quanto riguarda il monitoraggio e le azioni di sistema l'effettivo fabbisogno è risultato inferiore all'importo programmato di 10 milioni di euro e non si prevedono ulteriori interventi in tale ambito;

Considerato inoltre che, nell'ambito di tali disponibilità, la proposta prevede l'utilizzo di una quota pari a 2,8 milioni di euro per il cofinanziamento, nelle Regioni del Mezzogiorno non ricadenti nell'Obiettivo convergenza, dell'intervento «Giustizia civile celere per la crescita» previsto dalla Fase II del citato Piano di azione coesione;

Considerato infine che il detto intervento, già beneficiario di un finanziamento di 4,4 milioni di euro a valere sulle risorse inizialmente destinate al Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013 oggetto di riprogrammazione nel citato Piano, ha come obiettivi l'attivazione del processo civile telematico nel Mezzogiorno attraverso due azioni mirate alla diffusione del sistema di notifiche telematiche e all'attivazione del sistema di gestione del flusso di lavoro dei decreti ingiuntivi in formato digitale telematico, nonché l'individuazione delle cause tecniche e organizzative che concorrono a determinare i tempi lunghi nella definizione delle cause civili nel Mezzogiorno;

Tenuto conto che l'intervento appare coerente con il programma definitivo degli interventi «ICT per l'eccellenza dei territori» di cui alla citata delibera n. 14/2005, in quanto l'innovazione e la semplificazione del sistema giudiziario rappresentano un elemento di rottura in grado di generare processi virtuosi che possono aumentare la competitività dei territori;

Considerato che la proposta prevede, al fine di assicurare la gestione unitaria delle risorse in argomento con quelle già destinate dal Piano di azione coesione al Ministero della giustizia per l'attuazione dell'intervento, che le stesse risorse siano versate sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 per il loro utilizzo nelle Regioni del Mezzogiorno non ricadenti nell'Obiettivo convergenza;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca;

Delibera:

1. È approvata, in linea con la proposta richiamata in premessa, la riprogrammazione di una quota di 2,8 milioni di euro a favore dell'intervento «Giustizia civile celere per la crescita», a valere sulle risorse inizialmente destinate dalla delibera n. 14/2005 ad azioni di sistema nell'ambito del programma definitivo degli interventi «ICT per l'eccellenza dei territori» di cui alle premesse.

2. Al fine di assicurare la gestione delle risorse in argomento unitamente a quelle già destinate dal Piano di azione e coesione a favore del Ministero della giustizia per l'attuazione dell'intervento di cui al precedente punto 1, il citato importo di 2,8 milioni di euro sarà versato sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 per il relativo utilizzo nelle Regioni del Mezzogiorno non ricadenti nell'Obiettivo convergenza.

3. L'intervento «Giustizia civile celere per la crescita» di cui al punto 1 viene monitorato nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. L'inserimento degli aggiornamenti relativi all' intervento avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all'intervento, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio. L'intervento sarà oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

4. Il CUP assegnato all'intervento di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 158

12A13148

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del piano di azione coesione e relative modalità di attuazione. (Delibera n. 113/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e visto in particolare l'art. 33 che prevede la revisione dei Programmi operativi cofinanziati dai detti Fondi strutturali comunitari;

Visto il Quadro strategico nazionale Italia (QSN) 2007-2013, adottato con la decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

Visto in particolare il punto VI.2.1 del QSN che prevede l'istituzione del «Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria», per l'espletamento delle funzioni di accompagnamento all'attuazione dello stesso QSN;

Vista la proposta di regolamento (COM 2011 615 final/2) della Commissione europea del 14 marzo 2012 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che prevede, all'art. 13 e successivi, l'adozione, da parte degli Stati membri di un documento nazionale (Contratto/Accordo) di Partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti fondi per il periodo 2014-2020, stabilendone i relativi contenuti;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che definisce le funzioni di spettanza statale in materia di «programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree

depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari»;

Visto l'art. 7, comma 26, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), in cui all'art. 23, comma 4, stabilisce che le risorse provenienti da una riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, sono destinate alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 che ha delegato al Ministro per la coesione territoriale l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, commi 26, 27 e 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le connesse iniziative di carattere amministrativo e normativo;

Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 che, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, comma 26, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, pone alle dipendenze funzionali del Ministro per la coesione territoriale, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato n. 1/2011, recante «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013»;

Vista la delibera di questo Comitato 3 agosto 2012, n. 96, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione e considerati in particolare i risultati attesi e le azioni in esso previste, nonché le responsabilità istituzionali e attuative, le modalità ed i tempi ivi stabiliti e le risorse finanziarie individuate e allocate tra i diversi settori di riferimento;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 4024 del 4 ottobre 2012, con la quale è stata trasmessa la nota informativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione dei programmi di intervento finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione;

Visto il documento «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi» approvato in data 27 febbraio 2012 dal richiamato Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria e visti in particolare i punti 4 e 7 che dettano le condizioni attraverso cui le risorse provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi 2007-2013 sono utilizzabili nell'ambito del Piano di azione coesione;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012 che individua la composizione e i compiti del Gruppo di azione previsto dal citato Piano di azione coesione cui è demandata l'identificazione degli interventi in attuazione del Piano con definizione dei loro risultati espressi in termini di indicatori e target, l'accertamento della sussistenza delle pre-condizioni di efficacia, l'individuazione di responsabilità, modalità attuative e tempi di attuazione, l'analisi e il monitoraggio dei progressi del percorso di attuazione;

Considerato in particolare che nel citato documento «Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013» viene previsto, relativamente al vincolo di destinazione territoriale delle risorse rivenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale, che le stesse siano reinvestite nei medesimi territori interessati dai Programmi che le hanno generate, sulla base dei fabbisogni delle Regioni e in stretto partenariato con le Amministrazioni nazionali capofila dei Fondi strutturali, con la Commissione europea e con le altre Amministrazioni centrali interessate - compresi gli Organismi dalle stesse vigilati - responsabili dell'avvio e/o attuazione di specifici interventi previsti dal Piano di azione coesione;

Considerato inoltre che nel Piano di azione coesione sono individuati i programmi e gli interventi da realizzare con la relativa dotazione finanziaria rinveniente dalla riduzione della quota del cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi 2007-2013, cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, di cui al Quadro finanziario del medesimo Piano;

Tenuto conto che tale dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse provenienti dalle riprogrammazioni ancora in corso di definizione, ovvero con quelle che si rendono disponibili in applicazione di quanto previsto dal richiamato documento «Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei programmi comunitari 2007-2013» e ritenuto necessario che, nel caso di riduzione della quota di cofinanziamento dei Programmi, sia resa tempestiva informativa a questo Comitato in ordine alla detta integrazione di risorse;

Considerato che l'istruttoria in ordine all'individuazione di responsabilità, modalità attuative e tempi di attuazione del Piano di azione coesione è stata condotta dal richiamato Gruppo di azione e dalle strutture tecniche del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, unitamente alle Amministrazioni centrali di settore competenti;

Considerato che il Piano di azione coesione comprende anche interventi la cui riprogrammazione, pur continuando a essere disciplinata secondo le responsabilità e le regole proprie dei Programmi operativi 2007-2013 e quindi non direttamente da quanto previsto con la presente deli-

bera, deve avvenire in coerenza con i principi e i metodi del medesimo Piano;

Ritenuto necessario, per ciascun programma/intervento che concorre alla realizzazione del Piano di azione coesione, di dover individuare l'Amministrazione responsabile della gestione, del monitoraggio e del controllo degli interventi stessi, nonché l'individuazione dell'Amministrazione o dell'Organismo responsabile della loro attuazione;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione delle decisioni comunitarie di rimodulazione finanziaria dei richiamati Programmi operativi 2007/2013, definire le modalità di riassegnazione, in favore dei programmi/interventi ricompresi nel Piano di azione coesione, delle risorse rivenienti dalla riduzione della quota del cofinanziamento nazionale dei Programmi comunitari 2007-2013, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 23, comma 4, della legge n. 183/2011;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Alla realizzazione dei programmi/interventi ricompresi nel Piano di azione coesione - inviato il 15 novembre 2011 al Commissario europeo per la politica regionale e successivamente modificato e integrato - finanziati con le risorse provenienti dalla riduzione della quota del cofinanziamento nazionale dei Programmi comunitari 2007-2013, provvedono le Amministrazioni e gli Organismi individuati, in relazione a ciascun programma/intervento, nella tabella di cui all'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera.

2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del Piano di azione coesione - nelle more dell'adozione da parte dell'Unione europea delle decisioni di rimodulazione dei piani finanziari dei corrispondenti Programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 - le risorse finanziarie provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale dei predetti Programmi pari, alla data della presente delibera, a complessivi 5.007,30 milioni di euro, sono riassegnate, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore dei singoli programmi/interventi ricompresi nel Piano di azione coesione, con imputazione alle quote di cofinanziamento statale relative alle annualità 2012 e 2013 dei predetti Programmi operativi, fino a concorrenza degli importi per ciascuno indicati nella tabella di cui all'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.

3. Nel caso in cui le quote di cofinanziamento statale relative alle annualità 2012 e 2013 dei predetti Programmi operativi non siano sufficienti ad assorbire le risorse da riassegnare ai sensi del punto 2 della presente delibera, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato a disimpegnare, per la parte eccedente tali quote, le risorse già assegnate sulle pregresse annualità in favore dei Programmi operativi interessati nelle more dell'adozione delle decisioni comunitarie di rimodulazione finanziaria degli stessi Programmi.

4. A valere sulle risorse riassegnate ai sensi della presente delibera, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, IGRUE - provvede, secondo le procedure previste dalla richiamata legge n. 183/1987, a effettuare le erogazioni in favore degli aventi diritto sulla base di apposite richieste presentate dalle Amministrazioni responsabili della gestione degli interventi di cui al Piano di azione coesione come individuate nella allegata tabella 1. Prima dell'invio delle richieste di erogazione, le predette Amministrazioni provvedono a effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, a supporto della fondatezza e della legittimità delle richieste di erogazione in favore degli aventi diritto.

5. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della presente delibera, ciascuna Amministrazione responsabile della gestione degli interventi individuati dal Piano di azione coesione individua, con atto formale, le strutture deputate a dare esecuzione a tali interventi, con l'attribuzione delle relative responsabilità di gestione, monitoraggio e controllo. Tali atti sono trasmessi, da ciascuna Amministrazione, al Ministro per la coesione territoriale, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento sviluppo e la coesione economica, DGPRUC, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, IGRUE, unitamente al piano annuale indicativo di realizzazione degli interventi e di utilizzo delle relative risorse.

6. Le predette Amministrazioni, attraverso le strutture di cui al punto 5, trasmettono al sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007/2013, i dati relativi all'attuazione degli interventi di rispettiva competenza, secondo le modalità e i tempi già definiti con la circolare n. 5 dell'8 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE. Le stesse Amministrazioni forniscono, altresì, le informazioni necessarie ad assicurare la sorveglianza e la valutazione dello stato di avanzamento del Piano di azione coesione, con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma di attuazione, all'avanzamento delle attività e delle realizzazioni e al percorso di conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi.

7. La presente delibera sarà trasmessa, per informativa, alla Conferenza Stato - Regioni.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 11 Economia e finanze foglio n. 173

Allegato 1

Amministrazioni e Organismi responsabili della gestione e dell'attuazione dei programmi e degli interventi del Piano di azione coesione

(importi in milioni di euro)

Programmi ed interventi del Piano di Azione Coesione finanziati con la riduzione del cofinanziamento nazionale	Amministrazioni responsabili della gestione	Amministrazioni/Enti responsabili dell'attuazione	Importi
Ferrovie	Ministero delle Infrastrutture	Rete Ferroviaria Italiana	1.502,6
Servizi di Cura	Ministero dell'Interno	Enti Locali	730,0
- Infanzia			*400,0*
-Anziani non autosufficienti			*330,0*
Interventi di legalità nelle aree ad elevata dispersione scolastica	Ministero dell'Interno	Enti Locali	77,0
Progetti promossi da giovani del privato sociale (Giovani del non profit per lo sviluppo del mezzogiorno)	PCM/Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione/Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale	Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale	37,6
Autoimpiego e autoimprenditorialità	Ministero dello Sviluppo Economico	Ministero dello Sviluppo Economico	50,0
Apprendistato e uscita da "né allo studio né al lavoro"	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	50,0
Promozione metodi applicati di studio/ricerca nelle Università attraverso ricercatori italiani all'estero (Messaggeri della conoscenza nelle Università meridionali)	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	5,3
Ricerca e innovazione	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	115,5
Promozione sviluppo e innovazione imprese	Ministero dello Sviluppo Economico	Ministero dello Sviluppo Economico	436,2
Promozione innovazione via domanda pubblica	Ministero dello Sviluppo Economico	Ministero dello Sviluppo Economico	50,0
	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	100,0
Valorizzazione aree di attrazione culturale	Ministero per i Beni e le Attività culturali	Ministero per i Beni e le Attività culturali /Regioni	130,0
Riduzione tempi giustizia civile	Ministero della Giustizia	Ministero della Giustizia	4,4
Interventi efficienza energetica aree urbane e naturali	Ministero dello Sviluppo Economico	Ministero dello Sviluppo Economico	124,0
Piano giovani Sicilia	Regione Siciliana	Regione Siciliana	452,0
Totale			*3.864,6*
Interventi già individuati nei programmi operativi la cui attuazione proseguirà fuori dal programma originario			
Ricerca	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	546,0
Sicurezza	Ministero dell'Interno	Ministero dell'Interno	103,0
Imprese	Ministero dello Sviluppo Economico	Ministero dello Sviluppo Economico	178,0
Energia	Ministero dello Sviluppo Economico	Ministero dello Sviluppo Economico	198,0
Altri interventi PAC	Regione Sardegna	Regione Sardegna	117,7
Totale			***1.142,7***
Totale PAC			**5.007,3**

Allegato 2

Risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento statale di cui al Fondo di rotazione ex articolo 5 della legge n. 183/1987 destinate ad attuare il Piano di azione coesione

(importi in milioni di euro)

Programmi operativi regionali	FESR	FSE	Totale
Calabria	80,0		80,0
Campania	600,0		600,0
Puglia	100,0		100,0
Sicilia	500,0	452,0	952,0
Sardegna	340,3		340,3
Totale	**1.620,3**	**452,0**	**2.072,3**

Programmi operativi nazionali	FESR	FSE	Totale
Ricerca e competitività	1.781,0		1.781,0
Sicurezza per lo sviluppo	180,0		180,0
Governance e assistenza tecnica	50,0		50,0
Attrattori culturali, naturali e turismo	330,0		330,0
Energie rinnovabili e risparmio energetico	504,0		504,0
Governance e azioni di sistema		90,0	90,0
Totale	**2.845,0**	**90,0**	**2.935,0**

Totale generale	4.465,3	542,0	5.007,3

12A13162

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 27 novembre 2012.

Modifiche e integrazioni alla delibera 31 gennaio 2008 recante: «Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: Stima della pensione complementare».

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (di seguito, decreto n. 252/2005);

Visto l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, che prevede che la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. *g)*, che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (di seguito, decreto n. 201/2011);

Visto l'art. 24 del decreto n. 201/2011, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (di seguito, decreto n. 198/2006);

Visto in particolare l'art. 30-*bis* del citato decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari e individua le condizioni in presenza delle quali sono ammessi livelli differenti di prestazioni per le prestazioni a donne e a uomini;

Visto inoltre il successivo art. 55-*quater* del medesimo decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, in attuazione della Direttiva 2004/113/CE sul principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

Vista la propria Deliberazione del 31 gennaio 2008, recante "Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: 'Stima della pensione complementare'";

Vista la propria Deliberazione dell'8 settembre 2011, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP";

Visto in particolare l'art. 9, comma 1, della citata Deliberazione dell'8 settembre 2011, relativa alle situazioni nelle quali è possibile derogare alla disposizioni in essa contenute;

Rilevato che le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici comportano l'innalzamento dell'età pensionabile dal 1° gennaio 2012;

Considerati gli effetti dell'innalzamento dell'età pensionabile sulla stima dell'evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell'importo iniziale della prestazione complementare;

Considerate altresì le previsioni di cui ai citati artt. 30-*bis* e 55-*quater* del decreto n. 198/2006 circa i limiti alla possibilità di differenziazione per sesso delle prestazioni di previdenza complementare e delle prestazioni assicurative e le possibili conseguenze sulle basi demografiche utilizzabili dalle forme pensionistiche complementari;

Ritenuto di dover adottare le necessarie modifiche e integrazioni in ordine all'evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell'importo iniziale della prestazione complementare;

Considerata l'esigenza di dare tempestiva attuazione alle norme nazionali e comunitarie più sopra richiamate:

Delibera:

Art. 1.

1. La Deliberazione del 31 gennaio 2008, recante "Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: 'Stima della pensione complementare'", è così modificata:

1) nella sezione *B)* intitolata "Variabili utilizzate per la costruzione del Progetto"

a) la voce "Età di pensionamento" è sostituita dalla seguente: "Età di pensionamento: si fa riferimento all'ipotesi che il pensionamento avvenga, per la generalità degli iscritti, all'età di 66, 67, 68, 69 e 70 anni; per gli iscritti che raggiungano il 66esimo anno di età entro il 2018, all'età di 62, 63, 64, 65 e 66 anni. Qualora l'iscritto, nell'anno di riferimento della simulazione, abbia già compiuto l'età minima sopra indicata per la relativa fascia di appartenenza, si fa riferimento all'ipotesi che il pensionamento avvenga nei cinque anni successivi."

b) La sottovoce "basi demografiche" è sostituita dalla seguente: "basi demografiche: la tavola di mortalità è la IPS55, ove la forma pensionistica preveda una differenziazione per sesso, e, negli altri casi, la IPS55U (IPS55 indifferenziata per sesso), corrispondente alla combinazione 60 per cento maschi, 40 per cento femmine;"

2) nella sezione *C)* intitolata "Istruzioni per l'elaborazione del Progetto"

a) al terzo paragrafo le parole "il coefficiente di conversione, calcolato sulla base delle ipotesi tecniche sopra riportate, relativo all'età di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini" sono sostituite con le seguenti: "i coefficienti di conversione calcolati sulla base delle ipotesi tecniche sopra riportate"

b) alla voce "Esemplificazione della prestazione pensionistica" le parole: "per le ipotesi di pensionamento a 60 e 65 anni di età" sono sostituite con le seguenti: "per ciascuna delle età di pensionamento previste nel paragrafo 'B) Variabili utilizzate per la costruzione del Progetto'."

3) nella sezione *D)* intitolata "Istruzioni per la rappresentazione del Progetto"

a) al primo paragrafo la parola "esemplificato" è sostituita con la seguente "esemplificativo";

b) alla fine è inserito il seguente paragrafo "Indicare in forma di Avvertenza che l'età di possibile pensionamento dell'iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente e che, ad età inferiori a quelle rappresentate corrispondono, a parità di altre condizioni, rate di rendita più basse. Indicare

inoltre che è possibile effettuare simulazioni 'personalizzate' mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul web, precisando l'indirizzo del relativo sito internet."

4) nella sezione *E)* intitolata "Progetto esemplificativo standardizzato"

a) al primo paragrafo sono eliminate le parole: "differenziate per sesso e"

b) al primo paragrafo le parole: "60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini" sono sostituite con le seguenti "67 anni",

c) dopo il secondo paragrafo è inserito il seguente: "Qualora la forma pensionistica adotti basi demografiche differenziate per sesso, il Progetto esemplificativo standardizzato riporta, per ogni figura-tipo, il valore della prima rata annuale di rendita distintamente per maschi e femmine."

5) nella sezione *F)* intitolata "Altre procedure di stima delle prestazioni attese" è eliminato l'ultimo paragrafo.

Art. 2.

1. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad adeguare i Progetti esemplificativi alle indicazioni contenute nella presente Deliberazione, nel rispetto delle seguenti scadenze:

a) i Progetti standardizzati, entro il 31 marzo 2013;

b) i Progetti personalizzati, a partire da quello relativo all'anno 2012. In via transitoria, i Progetti personalizzati relativi all'anno 2012 possono limitarsi ad assumere, quale età di pensionamento, 66 anni sia per gli uomini che per le donne.

2. I motori di calcolo implementati sui siti web devono consentire simulazioni coerenti con le presenti indicazioni.

Roma, 27 novembre 2012

Il presidente: FINOCCHIARO

12A13040

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-293) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.